

Terrorismo e indottrinamento. Anatomia della fattispecie alla luce di una recente pronuncia della Suprema Corte di Cassazione

di *Alessandro Continiello*

Sommario: 1. Premessa. 2. L'istituto della legittima difesa secondo la normativa internazionale. 3. La definizione di terrorismo (internazionale) ed atto terroristico. 4. La linea di demarcazione tra la punibilità delle condotte di addestramento e proselitismo e auto-addestramento ed informazione, alla luce della nostra giurisprudenza. 5. Punibilità per il delitto di 'associazione con finalità di terrorismo internazionale' in caso comune appartenenza a 'associazioni' religiose. 6. Analisi della pronuncia della Suprema Corte sulla condotta di proselitismo/indottrinamento. 7. Conclusioni

1. Premessa

Traendo spunto da una pronuncia di legittimità,¹ che ha avuto molto risalto da parte degli organi d'informazione² -e che si analizzerà nel prosieguo-, risulta opportuno esaminare il delitto di terrorismo internazionale o, meglio, la 'associazione con finalità terroristiche anche internazionali o di eversione dell'ordinamento democratico',³ nella forma o attività finalizzata specificatamente all'indottrinamento.

Il termine 'eversione', contenuto nel *corpus* dell'articolo in esame, richiama tutta quella serie di mezzi di lotta politica utilizzati per sovvertire violentemente l'ordine costituzionale, il complesso di principi ed istituti sui quali si fonda uno Stato. 'Terrorismo' sta, invece, a significare un attacco indiscriminato contro governi, istituzioni, organizzazioni, caratterizzato dall'uso reiterato e sistematico di mezzi violenti contro singole persone, gruppi o cose e destinato a diffondere una situazione di paura.

L'impossibilità di applicazione dell'art. 270 *bis* c.p. ad organizzazioni operanti in Italia con finalità di terrorismo oltre i confini del nostro Stato ('anche internazionale'), avrebbe potuto rendere il territorio italiano una sorta di 'oasi di impunità' per tali organizzazioni, in quanto prive di rilevanza penale (c.d. *horror*

¹ Cfr. Corte di Cassazione penale, sentenza 48001/2016

² "Terrorismo, Cassazione: indottrinare al martirio non è reato senza addestramento", sul sito web *fattoquotidiano.it* del 14/11/2016; "Terrorismo islamico, la Cassazione: indottrinare al martirio non è reato", su *repubblica.it* del 14/11/16; "Incitazione al martirio non è terrorismo, dice la Cassazione", su *ilfoglio.it* del 14/11/16; "Commento alla recente sentenza della Corte di Cassazione che stabilisce che il solo indottrinamento islamista non si configura come reato" su *osservatorioantisemitismo.it* del 17/11/16

³ Articolo 270 *bis* c.p. "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale e di eversione dell'ordinamento democratico", rif. normativi: art.3 del D.L. 15/12/79 n.625, conv. con modif. L. 6/2/80 n.15; sost. art.1 co.1 D.L. 18/10/2001 n.374, conv. con modif. L. 15/12/01 n.438; art.1 co.3 *bis* D.L. 18/2/15, conv. con modif. L. 17/4/15 n.43

vacui): di qui l'esigenza per il nostro Legislatore di adeguare la normativa italiana, anche al fine di poter adempiere agli impegni assunti in ambito internazionale rispetto ad una strategia unitaria di risposta al manifestarsi di forme violente di attacco alle istituzioni democratiche⁴ (nda, vedasi anche <<il nesso e la convergenza fra il terrorismo e la criminalità organizzata>> nonché i collegamenti tra queste due compagini associative che <<costituiscono una minaccia grave per l'Unione Europea>>: argomento questo non nuovo e che, con l'ammonimento sullo scambio più proficuo delle informazioni tra Stati della U.E., si può altresì collegare alla necessità, peraltro già avanzata, della creazione di una *intelligence* sovranazionale⁵). Al comma terzo dell'art. 270 *bis* c.p. si rinviene un'aggiunta alla enunciata finalità di terrorismo senza che, come prima accennato, di quest'ultima si pongano origini e limiti: e, difatti, la previsione ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Proprio su quest'ultimo punto si sono focalizzate, *ab origine*, molte riflessioni nel corso del dibattito parlamentare rilevandosi, da alcune parti, talune difficoltà in merito all'individuazione degli 'organismi internazionali', potendosi ricomprendere, tra quest'ultimi, anche delle 'organizzazioni private' che operino a livello transnazionale. Si obiettava l'estensione di un ambito di tutela così rilevante ad organismi internazionali apparentemente imprecisati e indeterminati; per di più veniva argomentato che la genericità della disposizione avrebbe potuto prestare spazio a manovre di carattere politico di prevenzione e repressione di forme legittime di critica e di contestazione politica e ideologica, rinvenibili in situazioni nazionali interne (nda: vedasi, ad esempio, in Turchia il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, o, più in generale tutti i dissidenti di un governo).

Altra perplessità muoveva dalla considerazione secondo cui, ritenere soggetto passivo uno Stato estero o una organizzazione internazionale, poteva rivelarsi una contraddizione con la collocazione della norma, cioè tra i delitti contro lo Stato italiano⁶. Sul punto la giurisprudenza, in via generale, ha statuito che la tutela penale, prevista dall'art. 270 *bis* comma terzo, sia estesa <<anche agli atti rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, senza individuare quando un atto di violenza debba ritenersi eseguito per finalità di terrorismo: e, pertanto, tale nozione dev'essere ricavata da principi generali di diritto interno ed internazionale>>. In particolare, tra le fonti internazionali, deve richiamarsi la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea (in G.U. della CE 22/06/2001 n. 164), che individua come compiuti <<per finalità di terrorismo, gli atti diretti a intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o

⁴ "Terrorismo internazionale: risposta dello Stato italiano", sul sito web *studiperlapace.it* del 14/09/2002

⁵ "Il delitto di associazione mafiosa a livello transnazionale-Proposta di Risoluzione del Parlamento Europeo sulla lotta alla corruzione (Parlamento Europeo, 2014-2019, 07/10/2016, A8-0284/2016)", 12/11/2016, su Questa Rivista, a cura di A. Continiello

⁶ "La nuova norma in tema di terrorismo internazionale" sul sito web *carabinieri.it-rassegna-stampa*, anno 2002 n.2 a cura di L. Cortellessa Ten. Col. CC

un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto diretto a destabilizzare, distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese>>, cioè tra i delitti contro lo Stato italiano⁷. Ma resta sempre aperta la *quaestio* in merito al fatto se possa applicarsi il delitto *de qua* anche nei confronti di uno 'Stato' autoproclamatosi come tale, cioè nei confronti di un sodalizio criminale che agisca sotto l'egida 'integralista' di una dottrina religiosa, che predichi il terrorismo a favore di uno pseudo Stato.

La risposta si potrebbe ricavare nel riconoscere, *in re ipsa*, cioè come terroristica, tale compagine, così come tutti coloro che ne abbraccino la 'causa': a cui aggiungere, come *quid pluris*, l'ulteriore pacifica circostanza per cui tali soggetti fanno un uso volontario ed indiscriminato di atti terroristici (rientrando, quindi, le loro condotte pacificamente nell'alveo penale previsto dalla norma).

2. L'istituto della legittima difesa secondo la normativa internazionale

A corollario del suindicato rilievo, per comparazione, si rammenta che la stessa osservazione era già stata avanzata, in campo internazionale, per l'istituto della legittima difesa -che, com'è noto, è prevista nel diritto internazionale quale diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l'assistenza di Stati terzi, a difesa della propria integrità territoriale ed indipendenza politica-, essendo contemplata da una norma consuetudinaria che trova conferma nell'art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. La legittima difesa (c.d. collettiva) si configura, infatti, come un'eccezione al divieto dell'uso della forza previsto nell'art. 2, par. 4 della Carta. Ovviamente, in questo caso, si tratta di difendersi, legittimamente, da un attacco armato in atto promosso da forze regolari. Quello che risulta interessante evidenziare è la cosiddetta legittima difesa 'preventiva', ossia il poter respingere un attacco (militare) certo ed imminente ma non ancora sferrato. Discusso è stato il principio se l'istituto in esame potesse, quindi, applicarsi (anche) nel caso di attacchi terroristici da parte un 'non Stato' (o, meglio, di uno 'Stato autoproclamatosi come tale', vedasi appunto l'IS)⁸. Ad ogni modo la questione in esame necessita di ulteriori approfondimenti giuridici.

3. La definizione di terrorismo (internazionale) ed atto terroristico

Secondo la definizione più diffusa, l'atto terroristico consisterebbe in un'azione violenta ed intenzionale rivolta ad un soggetto con cariche istituzionali, ovvero contro soggetti indeterminati, finalizzato alla diffusione del terrore nella collettività, determinato da ragioni politiche non tendenti all'eversione dell'ordinamento democratico: definizione questa più attinente al c.d. 'terrorismo domestico', compiuto cioè da cittadini di un Paese in quello stesso territorio contro soggetti singoli aventi ruoli o cariche istituzionali o *target* 'personali e reali' indeterminati. Il

⁷ Cfr. Cassazione penale, sez.I, 30/09/2005, n.35427

⁸ "Processo alla legittima difesa. Profili criminologici e vittimologici", Lemma Press ediz., Bergamo 2016, a cura di A. Continiello

‘terrorismo internazionale’ sarebbe, invece, l’insieme di tutte quelle azioni compiute nell’ambito di lotte armate, anche non convenzionali, che non siano cioè semplicemente volte a colpire le forze armate avversarie, ma a diffondere piuttosto la paura, il senso di disagio e l’insicurezza tra le popolazioni civili⁹. Il terrorismo e gli atti terroristici internazionali, come purtroppo si è imparato a conoscere, possono non avere una matrice necessariamente politica, ma più che altro sono una modalità di lotta fondata sul sistematico ricorso alla violenza, con particolari connotazioni soggettive. Nei concetti di terrorismo ed atto terroristico si possono, peraltro, individuare due elementi costanti, l’uno oggettivo e l’altro soggettivo. L’atto terroristico ha alcuni tratti peculiari per lo più riconducibili ‘alla qualità della persona offesa’, rappresentante in qualche modo le istituzioni, alla potenzialità dell’offesa capace di rivolgersi a persone indeterminate e, quindi, di ingenerare timore nella collettività; all’estraneità delle vittime, in quanto le stesse sono scelte non per i loro individuali rapporti interpersonali con l’agente, ma per i loro rapporti con le istituzioni o per il solo fatto di essere membri della società. Il terrorismo è qualcosa di più della semplice violenza, che presuppone solo due parti: un aggressore ed una vittima. Esso implica anche una terza parte, che si vuole intimidire mostrandole quello che accade alla vittima.¹⁰

Nel nostro ordinamento l’art. 270 *bis* è stato inserito, nel codice penale, dall’art. 3 del decreto legge 15 dicembre 1979 (c.d. decreto Cossiga) convertito nella legge 6 febbraio 1980 n. 15, con la finalità di introdurre una fattispecie penale che consentisse di combattere le varie forme di terrorismo diffuse in Italia in quegli anni. In seguito ai noti fatti dell’undici settembre 2001, il Governo italiano ha adottato, con urgenza, il decreto legge 18 ottobre 2001 n. 374 (*‘disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale’*), convertito con legge 15 dicembre 2001 n. 438, che ha riscritto l’art. 270 *bis* c.p. inserendo una fattispecie *ad hoc* in materia di assistenza agli associati, ossia l’art. 270 *ter* c.p. Successivamente è intervenuto il decreto legge 144/2005, convertito in legge 155/2005, introduttivo degli artt. 270 *quater* e 270 *quinquies* c.p. (dedicati rispettivamente alle specifiche ipotesi di arruolamento ed addestramento terroristico, condotte prodromiche ad uno stabile inserimento nei sodalizi criminosi). Con il medesimo provvedimento legislativo è stato, altresì, inserito l’art. 270 *sexies* c.p., con il quale si è dotato il tessuto normativo di una definizione giuridica di finalità terroristica, mutuata da una decisione quadro del 2002. Da ultimo, l’attentato di Parigi del 2015, ha indotto il legislatore ad intervenire nuovamente in materia di contrasto al terrorismo internazionale, anche per adeguare il nostro ordinamento a plurime decisioni sovranazionali (*in primis*, la Risoluzione n. 2178/2014 dell’O.N.U.). Il decreto legge 7/2015, convertito in legge 43/2015 ha, tra l’altro, esteso la punibilità al soggetto arruolato (vedasi l’art. 270 *quater* comma 2 c.p.) ed a colui che si ‘auto-addestra’

⁹ “Il terrorismo islamico ed internazionale” sul sito web *diritto.it* del 19/10/2006 a cura di V. Blanda

¹⁰ Tratto dall’articolo sul sito web *studiperlapace.it* cit.

(con la modifica dell'art. 270 *quinquies* comma 1 c.p.). Ancora, il legislatore ha delineato all'art. 270 *quater*.1 c.p. l'inedita fattispecie di organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo ed ha rafforzato l'efficacia delle misure di prevenzione (si veda l'art. 4 comma 1 lett. d, del Codice Antimafia), ora estese ai c.d. *foreign fighters*¹¹.

Questo un riassunto delle principali novità, schematicamente parlando, contenute nel provvedimento approvato il quindici aprile 2015 e riportate sul sito istituzionale del nostro Ministero dell'Interno:

“*Foreign fighters*: coloro che si fanno arruolare per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, sono puniti con la reclusione da cinque a otto anni; stessa pena per coloro che organizzano finanziano o propagandano viaggi finalizzati al compimento di condotte terroristiche. Prevista la custodia cautelare in carcere”.

“Lupi solitari: la reclusione da cinque a dieci anni viene prevista per colui che, pur essendosi addestrato da solo, ovvero avendo autonomamente acquisito le istruzioni "sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo", pone in essere comportamenti univocamente finalizzati al terrorismo internazionale. La nuova legge prevede anche che alla condanna per associazione terroristica, assistenza agli associati, arruolamento e organizzazione di espatrio a fini di terrorismo consegue obbligatoriamente la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale "quando è coinvolto un minore”.

“*Web*: Il provvedimento reca misure di prevenzione volte a contrastare in particolare le attività di proselitismo, attraverso *internet*, dei *foreign fighters*. L'uso di strumenti informatici diventa un'aggravante quando viene utilizzato per compiere reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo. Simili aggravanti di pena vengono introdotte per la fabbricazione e la detenzione di documenti falsi”.

“*Black list siti web*: La Polizia postale e delle comunicazioni deve costantemente tenere aggiornato un elenco dei siti *internet* che vengano utilizzati per attività e condotte di associazione terroristica e condotte con finalità di terrorismo, nel quale confluiscono le diverse segnalazioni della polizia giudiziaria. Si stabilisce che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti per via telematica, il Pubblico Ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la Polizia postale e delle comunicazioni, agli *internet providers* di provvedere alla rimozione dei contenuti

¹¹ “L'articolo 270 *bis* c.p. al vaglio del Tribunale di Milano”, 29/05/2016, su Questa Rivista a cura di M. Aliatis

illeciti accessibili al pubblico. In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, viene disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti. I fornitori di servizi sono tenuti a provvedere immediatamente e comunque non oltre quarantotto ore dal ricevimento della notifica. Al mancato adempimento da parte del *provider* consegue l'interdizione all'accesso al dominio *internet* a mezzo di sequestro preventivo.

“Procuratore Nazionale Antimafia: al Procuratore Nazionale Antimafia vengono assegnati compiti di coordinamento anche in materia di anti terrorismo”.

“Intercettazioni preventive: *ok* agli ascolti preventivi per le indagini in materia di terrorismo”.

“Dati traffico telefonico: nelle indagini per i reati aventi finalità di terrorismo, i dati relativi al traffico telefonico e telematico degli indagati, a decorrere dall'entrata in vigore della legge, possono essere conservati sino al trentuno dicembre 2016. Lo stesso vale anche per i dati relativi alle chiamate senza risposta trattati temporaneamente da parte dei fornitori di servizi di telecomunicazione”.

“Nelle carceri: la legge introduce, in via transitoria (fino al 31 gennaio 2016), la possibilità per i Servizi di Informazione e Sicurezza (*intelligence*) di effettuare colloqui investigativi con detenuti per prevenire delitti con finalità terroristica di matrice internazionale. Dei colloqui devono essere informati preventivamente sia il Procuratore generale presso la Corte di appello di Roma che il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo: alla conclusione delle operazioni ne è data informazione anche al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir) e al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo. Come la Polizia giudiziaria, il provvedimento prevede che il personale dei Servizi sia autorizzato a condotte previste dalla legge come reato anche in relazione ad una specifica serie di delitti con finalità di terrorismo, operando nei loro confronti la speciale causa di non punibilità. Il personale dei Servizi in sede di deposizione in un procedimento penale sulle attività svolte "sotto copertura", può indicare le generalità "di copertura" usate nel corso delle operazioni stesse”.

“Immigrazione clandestina: scatta l'arresto in flagranza per i cosiddetti scafisti”.

“Missioni: Con il decreto si autorizza la spesa per le missioni internazionali che si svolgono in Europa”¹².

4. La linea di demarcazione tra la punibilità delle condotte di addestramento e proselitismo e auto-addestramento ed informazione, alla luce della nostra giurisprudenza.

Una prima distinzione, da parte della giurisprudenza, viene compiuta con la sentenza del 2011,¹³ che affronta il tema dell'addestramento-addestratore-addestrato: <<La

¹² “Antiterrorismo: la nuova legge, ecco le norme principali” sul sito web *interno.gov.it*

¹³ Cfr. Cassazione penale., sez.I, 24/10/2011 n.38220

fattispecie delittuosa di cui all'art.270 *quinques* c.p. ha quali soggetti attivi "l'addestratore", ossia colui che non si limita a trasferire informazioni, ma agisce somministrando specifiche nozioni, in tal guisa formando i destinatari e rendendoli idonei ad una funzione determinata o ad un comportamento specifico; "l'informatore", ossia colui che raccoglie e comunica dati utili nell'ambito di una attività e che, quindi, agisce quale veicolo di trasmissione e diffusione di tali dati; ed, infine, "l'addestrato", ossia il soggetto che, al di là dell'attitudine soggettiva dell'istruttore, si rende pienamente disponibile alla ricezione non episodica di quelle specifiche nozioni alle quali si è fatto sopra riferimento>>. Si richiama, poi, la sentenza nr. 4433 del 6 novembre 2013 della Suprema Corte di Cassazione, in merito alla differenziazione delle attività di addestramento e proselitismo e tra auto-addestramento ed informazione: le prime, condotte punibili dall'art. 270 *quinques* c.p.; le seconde, lecite e quindi non perseguibili penalmente. L'addestramento consiste in una vera e propria attività di formazione con la quale vengono fornite istruzioni in grado di trasferire un bagaglio tecnico di conoscenze sufficiente a consentire la preparazione di armi, ad esempio; mentre il proselitismo si limiterebbe ad una proposta ideologica con cui si vuole suscitare od aumentare l'interesse in tale settore. E così ancora, l'auto-addestramento, punibile in quanto il soggetto raggiunge lo stesso grado di pericolosità di colui che riceve istruzioni, va distinto dall'informazione, cioè dalla semplice acquisizione di conoscenze per i più diversi scopi.¹⁴ Quanto, infine, all'indottrinamento sull'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270 *quinquies* c.p., recita sempre la Suprema Corte: <<E' un reato a duplice dolo specifico, caratterizzato dalla realizzazione di una condotta in concreto idonea al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali ed, in secondo luogo, dalla presenza della finalità di terrorismo descritta dall'art. 270 *sexies* c.p.>>¹⁵. Ed ancora, in un altro passaggio della sentenza in esame: <<L'addestramento, inteso come esercizio alla preparazione o all'uso di armi [...] si realizza sia attraverso dimostrazioni pratiche sia attraverso dimostrazioni teoriche, alternate -come è stato rilevato in dottrina- a letture o prediche sul valore religioso del martirio e sui vantaggi *post mortem*, completando così un'opera di condizionamento mentale e di distacco dalla vita reale, che è il presupposto per compiere gli attacchi terroristici e le missioni suicide>>. Ciò se e sempreché venga dimostrata la concreta idoneità della condotta di addestramento (che solo in tal caso può denominarsi tale) a mettere in condizione l'addestrato di porre in essere gli atti descritti nell'art. 270 *quinquies* [...] >>. Ancora un po' fumoso, ad avviso di scrive, risulta il concetto di 'concreta idoneità' della condotta di addestramento rispetto a quello di 'prodromicità astratta' non punibile: giacché, come letto, <<al di là dell'attitudine soggettiva del docente>>, basta che <<l'addestrato si renda pienamente disponibile alla ricezione>>. È

¹⁴ "L'Italia e il terrorismo in casa: che fare?", ed. Epokè, 2015, ISPI, p.41 a cura di L. Vidino

¹⁵ Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 25/072011, n.29670

necessario, dunque, tenere a mente queste differenziazioni, seppur il *discrimen* sia labile, allorché si affronterà il *thema decidendum* iniziale, oggetto della presente analisi. Ponendo dei primi paletti si può comunque affermare, alla luce delle norme contenute nel nostro ordinamento, che attualmente si è cercato di coprire a più ampio spettro tutte quelle condotte associative di ‘*promozione, costituzione, organizzazione, direzione e finanziamento*’ (art. 270 *bis* c.p.); ma anche la mera ‘*assistenza agli associati*’ (art. 270 *ter*), ossia la condotta ‘esterna’ di favoreggiamento a tutti i livelli (rifugio, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione); ed, altresì, le ulteriori attività finalizzate ad ‘arruolare’ soggetti ‘*per il compimento di atti di violenza o sabotaggio con finalità di terrorismo*’ (art. 270 *quater*) -reato, questo, cosiddetto a doppio dolo specifico-, <<richiedendo (ma sempre secondo il modello del pericolo concreto) da un lato la finalizzazione dell’arruolamento di una o più persone al compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali e, dall’altro lato, la comune finalità di terrorismo>>¹⁶. Ed ancora, risultano *contra ius*, ‘*l’organizzazione, il finanziamento ed il propagandare*’ viaggi in territorio estero ‘*per il compimento di condotte con finalità di terrorismo*’ (art. 270 *quater*.1), così come ‘*l’addestramento od il fornire istruzioni sulla preparazione o l’uso di materiali esplosivi ed armi da fuoco, sostanze chimiche e batteriologiche, nonché altra tecnica per il compimento di atti di violenza o sabotaggio*’ (art. 270 *quinques*), sempre con finalità di terrorismo. Dalla lettura - chiara- di queste specifiche condotte, se ne deduce che il proselitismo finalizzato all’indottrinamento su specifiche preparazioni od insegnamenti per il compimento di azioni *tout court* ‘con finalità di terrorismo’, sarebbe da ritenersi penalmente rilevante.

5. Punibilità per il delitto di ‘associazione con finalità di terrorismo internazionale’ in caso comune appartenenza a ‘associazioni’ religiose.

In precedenza si era anticipato l’ulteriore dubbio se le nuove fattispecie di reato potessero contestarsi a soggetti appartenenti ad una ‘associazione religiosa’. In ordine a tale *querelle* giuridica, cioè se per componenti, rei di terrorismo internazionale, vi sia anche la comune appartenenza ad associazioni religiose di matrice islamica, è intervenuta la Suprema Corte nel 2005 (vedasi Cass. pen., sez. II, 17 gennaio 2005 n. 669), pronunciatasi in merito ad un ricorso avverso un’ordinanza, datata 26 maggio 2004, con cui il Tribunale di Firenze riteneva sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di associazione per delinquere finalizzata al terrorismo internazionale, nei confronti di alcuni soggetti appartenenti ad un’organizzazione integralista islamica che propagandava il *jihād*, ovvero il fanatismo religioso-militare inteso come chiara violenza indirizzata a Stati ed organizzazioni internazionali mediante l’uso di *kamikaze*, ossia veri e propri ordigni umani. Gli indagati, destinatari di misure cautelari contro cui ricorrevano, lamentavano la non corretta interpretazione del disposto normativo di cui all’articolo

¹⁶ Cfr. Cass. pen., 29670/11 cit.

270 *bis* c.p. La Cassazione, contrariamente, confermava l'impianto accusatorio genetico ritenendo sussistente un'associazione per delinquere con finalità terroristiche internazionali ed un programma d'azione orientato all'indottrinamento ed al fanatismo religioso-militante. Per il Tribunale, l'associazione di cui all'art. 270 *bis* c.p. era, infatti, <<una struttura organizzativa caratterizzata da un programma comune ai partecipanti con il proposito del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale>>, dovendo dunque ritenere terroristica ogni cellula collegata alla rete (di *Al Qaeda*, nel caso specifico). Secondo la Suprema Corte, la costituzione di un sodalizio criminoso non potrebbe essere esclusa dal fatto che lo stesso è <<imperiato per lo più attorno a nuclei culturali che si rifanno all'integralismo religioso islamico perché, al contrario, i rapporti ideologico-religiosi, sommandosi al vincolo associativo che si propone il compimento di atti di violenza finalizzati a terrorizzare, lo rendono ancor più pericoloso>>. In diverse circostanze la Cassazione aveva, peraltro, già specificato come il terrorismo <<rappresenta un metodo di lotta che mira a spargere il disordine, il panico>>; o, meglio, il fine terroristico s'individua <<nell'incutere terrore nella collettività con azioni criminose indiscriminate, dirette cioè non contro le singole persone ma contro quello che esse rappresentano; od ancora, se dirette contro la persona, indipendentemente dalla sua funzione nella società, miranti ad incutere terrore, per scuotere la fiducia nell'ordinamento costituito ed indebolirne le strutture>> (cfr. Cass. pen., sez. I, 10 maggio 1988). Definizioni queste, poi ampliate dalla ulteriore giurisprudenza di merito che ha valutato come tale metodo di lotta fosse caratterizzato dal frequente uso di strumenti violenti ovvero da una violenza eccessiva, spietata e gratuita dimostrativa dell'assoluto disprezzo dei beni giuridici tutelati.¹⁷ Anche il Tribunale di Milano, più recentemente, con una sentenza (23 febbraio 2016 n. 598/16, depositata il 13 maggio 2016) ha affrontato il *thema* del terrorismo internazionale di matrice islamica. La motivazione, in tal caso, esordisce con un *excursus* storico della recente nascita del califfato, che ha assunto la denominazione di 'Stato islamico' (*IS* o *ISIS* o *Daesh*). La sentenza in esame si concentra, susseguentemente, sul profilo strettamente organizzativo dello 'Stato islamico' in relazione al reclutamento dei c.d. *foreign fighters*. Come si legge nella parte motiva, <<tutti coloro che entrano nello "Stato", indipendentemente dalla loro precedente formazione, devono seguire un corso *shariatico* volto ad innalzare il livello di conoscenza religiosa ritenuta, in generale, troppo rudimentale>>. Si prosegue osservando che, oltre all'elevato numero di partecipanti combattenti stranieri, fattori chiave dell'avanzata del califfato sono state la 'capacità di persuasione' e la 'abilità mediatica' dell'organizzazione. Nel procedimento è emersa, infatti, <<la straordinaria qualità del proselitismo, basata sul puntuale adempimento degli obblighi religiosi scaturenti dall'interpretazione del Corano>>.

¹⁷ "L'art.270 *bis* c.p. disciplina cardine dell'antiterrorismo. Un vestito sempre attuale che si conforma alle recenti correnti fondamentaliste di matrice islamica", 20/12/2014, sul Questa Rivista a cura di Nicolò Giordana

Ancora, si è appurato come gli obblighi religiosi siano ‘il motore di radicalizzazione’. Altro elemento di straordinaria importanza è stata <<la conquista di una regione territoriale concreta>>, che ha ulteriormente stimolato i radicalismi diffusi nel mondo, in quanto ciò ha prospettato la concreta rinascita del califfato e, di conseguenza, l’affermazione della legge islamica. La sentenza osserva infatti che, a differenza di *Al Qaeda* –organizzazione che, pur avendo obiettivi precisi, non si è mai radicata stabilmente sul territorio– l’IS ha offerto ai musulmani sunniti il trasferimento <<in un territorio militarmente controllato dove sono state stabilite precise competenze amministrative, giuridiche, tecniche scientifiche, e dove è stata coniata una moneta>>. Dietro l’apparenza di uno Stato legittimo perfettamente organizzato, infatti, <<si cela un progetto politico portato avanti con metodi terroristici il cui scopo ultimo è il sovvertimento degli Stati democratici a cui le truppe con il vessillo nero vogliono sostituire la rigida applicazione della legge islamica>>. Tale disegno espansionistico è volto all’affermazione dello ‘Stato islamico’ attraverso attacchi al mondo occidentale, ai quali si accompagnano attacchi efferati all’interno degli stessi territori occupati. La sentenza ricorda, a tal riguardo, i numerosi atti perpetrati nel mondo nel corso dell’anno 2015, per poi affermare la natura terroristica dello ‘Stato islamico’ operante a livello internazionale. Vengono, a questo punto, sottolineate le caratteristiche principali di tale organizzazione: il proposito di eliminare i miscredenti (nota: anche gli sciiti, in un certo senso, sono considerati miscredenti), l’espansione territoriale, la disponibilità dei partecipanti all’esecuzione di qualsivoglia azione imposta dall’organizzazione stessa. Trattasi di un’organizzazione che <<mira ad intaccare fondamentali principi costituzionali (nei quali lo Stato italiano si riconosce) e che si esplicita in atti che intendono instaurare il ‘sistema del terrore contro chiunque>>. Una siffatta organizzazione può, pertanto, essere certamente ricondotta –come detto– nel paradigma di cui all’art. 270 *bis* c.p., norma deputata a sanzionare le «associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico>>. La natura terroristica dell’IS è, peraltro, riconosciuta sia a livello sovranazionale sia a livello interno. Vengono, a tal proposito, opportunamente richiamate diverse risoluzioni O.N.U. (da ultimo quella del 20/11/2015) e talune pronunce della Corte di Cassazione, tra le quali la sentenza della sezione prima, 6 ottobre 2015 n. 47489, nella quale si è testualmente affermato che <<la presenza dell’IS sul territorio italiano attraverso cellule attive, comporta l’applicabilità a tale sodalizio della legge penale italiana, in specie l’art. 270 *bis* c.p.>>. Nella medesima sentenza si riconosce, inoltre, che la fattispecie incriminatrice *de qua* debba ritenersi integrata <<anche da un sodalizio che realizza condotte di supporto all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento, ossia a tutte quelle attività funzionali all’azione terroristica [...] alcune delle quali integranti anche fattispecie delittuose autonome>>.

Si sottolinea, in sentenza, che <<non è necessario che il gruppo ponga in essere tutte le condotte che la giurisprudenza ha individuato come sintomatiche della concretezza dei propositi criminosi dell'associazione, essendo sufficiente la prova anche di una o di alcune di esse, purché apprezzabili sulla base di dati concreti e non di mere supposizioni>>. Risulta, così, del tutto irrilevante che gli imputati, determinati nella decisione di raggiungere una coimputata per fare *jihad*, non siano poi di fatto partiti. Ciò che rileva, trattandosi di reato di pericolo, è l'appurata <<esistenza di un'associazione avente un programma di atti di violenza con finalità di terrorismo, con struttura idonea al compimento di una serie di reati per la cui realizzazione l'associazione è istituita, senza tuttavia che l'atto di violenza sia realizzato o che qualcuno degli affiliati abbia dato inizio all'esecuzione del programma>>, attraverso il concreto raggiungimento dei territori di guerra. La partecipazione all'associazione terroristica viene segnatamente individuata nella comprovata attività di indottrinamento e arruolamento, nonché nell'attività di organizzazione del viaggio verso territori di guerra, condotte accompagnate dalla piena adesione ai 'principi' del califfato e dalla rivendicata legittimità (anzi, doverosità) delle azioni terroristiche perpetrate dal c.d. Stato islamico.¹⁸ Come si è potuto leggere da questi passaggi riportati in un interessante articolo citato, trattandosi l'articolo 270 *bis* c.p. di un reato di pericolo presunto, sulla cui natura plurioffensiva vi è -come visto- discussione, per la punibilità della condotta rileva, essenzialmente, l'esistenza di un'associazione -che si richiami a *Al Qaeda* o all'*IS* od anche al c.d. gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (vedasi Cass. pen., sez. I, 19 settembre 2006 n. 30824)- con finalità di terrorismo ed una struttura quantomeno idonea allo scopo per la commissione dei reati-fine. Quanto, poi, alla condotta specifica di apologia, con un'altra recente sentenza (Cass. pen., sez. I, sent. 2628/2015), avverso un'ordinanza del G.I.P. presso Tribunale del Riesame di Torino -per i delitti previsti dagli articoli 414 co. 4 c.p. e 1 d.l. 625/1979 conv. l. 15/1980- <<per aver fatto apologia dello Stato islamico, associazione con finalità di terrorismo internazionale, pubblicamente e con *internet*>>, i Giudici hanno affermato che l'apologia può avere oggetto anche un reato associativo e, quindi, il delitto di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale, di cui all'art. 270 *bis* del codice penale. Nonostante il ricorrente avesse proposto la tesi secondo cui il documento diffuso su *internet* sollecitasse solo un'adesione 'ideologica' dei potenziali lettori allo 'Stato islamico' ed alle sue caratteristiche di 'stato sociale', in senso opposto -si è valutato- lo scritto presupponeva ed accettava la natura combattente e di conquista violenta da parte dell'organizzazione -cioè l'esecuzione di atti di terrorismo-, esaltando la sua diffusione ed espansione anche con l'uso delle armi¹⁹. Alla luce di tale ultima precisazione giurisprudenziale, la linea di

¹⁸ "L'articolo 270 *bis* c.p. al vaglio del Tribunale di Milano" sul sito web *giurisprudenzapenale.com* cit.

¹⁹ Dal sito web *procuraditrento.it* - sent. Cass. cit.

demarcazione tra mero proselitismo, apologia ed indottrinamento risulta più chiara, con una soglia di punibilità, ad avviso dello scrivente, più definita.

6. Analisi della pronuncia della Suprema Corte sulla condotta di proselitismo/indottrinamento

Dopo tutte le suindicate precisazioni –e richiami– è possibile ora andare ad analizzare, come anticipato nel prologo di tale disquisizione, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (sent. 48001/2016), che ha avuto ampia diffusione da parte degli organi d’informazione²⁰. I Giudici, pronunciandosi su un ricorso che vedeva imputati e condannati quattro soggetti, presunti *jihadisti* frequentanti la moschea di Andria, nell’ambito di un’operazione antiterrorismo che ha avuto la genesi dall’ascolto di intercettazioni telefoniche²¹, ha annullato le sentenze di merito, conseguentemente assolvendo i ricorrenti. Gli imputati, questa l’accusa, avrebbero portato avanti un’attività di proselitismo, di matrice islamica, finalizzata ad indurre dei soggetti ad unirsi ai combattenti per la ‘causa islamica’ ed immolarsi per la stessa. Secondo la lettura degli organi di stampa²², sarebbe risultata <<giudizialmente documentata la circostanza dello scarico sui *pc* degli imputati di scene di guerra, di attentati terroristici ed istruzioni per il confezionamento di esplosivi, nonché come raggiungere i luoghi di combattimento>>; ed ancora, <<l’inserimento in rete da parte di loro di incitamenti all’odio, in particolare verso gli ebrei’. Il cuore della motivazione dei Supremi Giudici consta nel fatto che non sarebbe stata possibile, *ab origine*, una configurazione di ‘terrorismo internazionale’ (di matrice islamica), dal momento in cui l’attività era ‘finalizzata ad indurre ad una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti e a immolarsi>>; nonché <<per incapacità del gruppo di raggiungere un livello organizzativo tale, da affrontare le contingenti e non certo imprevedibili difficoltà di un’attività terroristica di carattere internazionale>>. Spiega la Cassazione che l’indottrinamento, finalizzato al reclutamento ed al viaggio in territori di guerra per dare man forte alla ‘causa islamica’, non integra atti di terrorismo, il cui compimento costituisce lo specifico del reato di associazione terroristica: sono necessari atti per essere certi che quella organizzazione ha finalità terroristica, essendo irrilevanti, a tale scopo, il mero possesso di documenti falsi, video diffusi, l’apologia del ‘martirio’. Preliminare a un’analisi della sentenza suindicata, non si deve dimenticare la giusta osservazione che i fatti di cui all’oggetto erano stati perpetrati anteriormente all’entrata in vigore degli articoli 270 *quater* e *quinques*²³: resta comunque interessante –e forse discutibile– la valutazione dei

²⁰ Vedasi nota 2

²¹ “Dio prendi il mio sangue come vuoi e disperdi il mio corpo per il tuo disegno come vuoi”; “Sono al mio ultimo punto Sceicco”; “Preparato!”; “ Se Dio vuole, spero che Dio lasci disperdere..”; “Possa Dio sparpagliare i nostri corpi per la sua causa..voglio che le mie carni vadano in pezzi!” – vedasi articolo *ilfattoquotidiano* cit.

²² Vedasi l’articolo tratto da: *osservatorioantisemitismo.it* cit. nota 2

²³ Art. 270 *quater* “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”; art. 270 *quater*.1 “Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo”; art. 270 *quinques* “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”

Giudici. L'attività materiale compiuta dagli imputati, o meglio il loro 'apporto morale', sarebbe quindi consistito nel cosiddetto 'indottrinamento'. Ma quest'ultimo, secondo la sentenza in esame, <<può costituire senza dubbio una precondizione, quale base ideologica per la costituzione di un'associazione effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici, ma non integra gli estremi perché tale risultato possa dirsi conseguito>>. E ciò se la 'formazione teorica' degli aspiranti *kamikaze*, non è affiancata anche da un <<addestramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi del combattimento>>²⁴. Ci si interroga, nuovamente, su cosa debba dunque intendersi per indottrinamento penalmente rilevante. Prima di cercare di dare una risposta a tale quesito, risulta interessante riportare un'altra sentenza della Suprema Corte, secondo cui <<integra il delitto di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale, la formazione di un sodalizio, connotato da strutture organizzative "cellulari" o "a rete", in grado di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti fisici, telefonici ovvero informatici anche discontinui o sporadici [...] che realizzi anche una delle condotte di supporto funzionale all'attività terroristica di organizzazione riconosciute ed operanti come tali, quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all'assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi o di documenti falsi, all'arruolamento, all'addestramento>>²⁵. Il punto chiave della questione sta nella definizione di proselitismo ed indottrinamento ed in quelle che possano essere le ripercussioni in campo penale, secondo la vigente normativa. È pacifico che 'proselitismo' debba significare, etimologicamente parlando, l'opera o l'attività volta alla ricerca di nuovi adepti (per una religione, ad esempio): in tal caso non vi sarebbe nessuna condotta illecita. Ma, sempre per 'proselitismo', si può altresì intendere la ricerca nel convertire una persona non solo ad una religione ma anche ad una dottrina. Orbene, se tale 'dottrina' è ritenuta per stessa ammissione di chi la professa *tout court contra legem* -nel senso che i mezzi per raggiungere lo scopo prevedono l'uccisione di persone e la distruzione di *res* attraverso modalità terroristiche- e la 'promozione' funge da indottrinamento proprio per perpetrare delitti 'nel nome di' o 'a favore della causa', non sarebbe da ritenersi *in re ipsa* reato? Si comprende che la linea di demarcazione sia assai labile ma, ad avviso di chi scrive, non basta affermare che una 'formazione teorica', priva di condotte pragmatiche conseguenti, non abbia rilievo penale. Analogamente, ed alla stessa stregua, risulta di difficile comprensione -come già indicato- la differenza tra addestramento 'concreto' (*rectius*: "concreta idoneità" della condotta di addestramento) e addestramento 'astratto', ossia privo di potenziale rilevanza lesiva, *ergo* penalmente irrilevante. Non ci si vuole addentrare nella squisita disquisizione giuridica tra reato impossibile, *ex art. 49 c.p.*, e tentativo (delitto tentato, ai sensi dell'art. 56 c.p.) punibile o reato consumato, anche perché non si possono -forse- mettere sullo stesso piano giuridico le due questioni: ma

²⁴ Vedasi articoli giornalistici cit.

²⁵ Cfr. Cassazione penale, sez. II, 18/12/2013 n.51127, Pres. Petti, in sito web *diritto.it*

un'attenta riflessione è d'obbligo. E' noto, peraltro, che l'Is (lo Stato Islamico autoproclamatosi tale) promuova, anche per mezzo di c.d. 'reclutatori', l'arruolamento (anche via *web*) nelle fila del suo esercito con un unico scopo: combattere i *kafir* (infedeli) e, contestualmente, fare del proselitismo finalizzato al *ji*had (<<punto chiave di questo nuovo sistema sono coloro che, secondo *Peter Neumann*, direttore dell'Icsr, ha definito "disseminatori", persone -anche non affiliate ufficialmente- all'organizzazione che attraverso i loro *tweet* e messaggi divulgano ed ampliano l'impatto e la propaganda del *ji*had tra i guerriglieri e chi è ancora a casa>>). Il processo di radicalizzazione, ossia di indottrinamento, è stato studiato da analisti del settore, determinando che si palesa con una prima fase, c.d. *love bombing*, finalizzata a 'coccolare' i potenziali affiliati, così da rendere più 'appetibile' l'invito a trasferirsi (nda, vedasi sul punto i richiami contenuti nella sentenza di Milano). Trattasi di una vera e propria attività strutturata di propaganda: <<Il problema ed il pericolo è così sentito che, ad esempio, il governo *Holland* ha incaricato una sociologa di studiare i metodi di tali reclutatori²⁶ (nello Stato del Califfato è presente un'amministrazione governativa e dei dipartimenti, *diwan*, che ben funzionano: in tal modo allettando i soggetti con la sicurezza che le loro condizioni di vita saranno migliori. Il Califfato è un regno in espansione e ha una buona rete di mezzi pubblici [...] Sarà disponibile un servizio di treni e aerei e una compagnia telefonica [...] Il Califfato è un magnete di talenti..società cosmopolita [...] Lo Stato Islamico gode di un clima mediterraneo degno di un *resort*[...]>>).²⁷ Trattasi di mera propaganda. Segue, poi, lo specifico indottrinamento a tecniche di guerra ed istruzione all'uso di armi, materiali esplosivi 'nonché ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza' per coloro che non hanno esperienza, rispetto a quelli che si sono già auto-addestrati. Lo scopo, che venga o no poi portato a termine, è il viaggio per aggregarsi alla compagine militare dell'IS nei territori di guerra, ovvero la perpetrazione -certamente potenziale ma il fine resta quello- di atti terroristici nel Paese in cui si trovano residenti od in quelli limitrofi.

7. Conclusioni

Si dovrebbe, quindi, giudicare se le condotte prodromiche di indottrinamento siano pragmaticamente tali da poter effettivamente commettere un reato. Se si seguisse pedissequamente tale iter logico-deduttivo ci si troverebbe, però, di fronte -si ripete ad avviso dello scrivente- ad un (presunto) reato impossibile, ex art. 49 c.p. (per inidoneità dell'azione) o, come antagonista, ad una mera istigazione a delinquere, ai sensi dell'articolo 414 ult. co. c.p.²⁸ Ma, in tal modo, si violerebbe la ratio della

²⁶ "Terrorismo internazionale (Is): le nuove forme di proselitismo e arruolamento via web" del 22/10/2015 (Alessandro Continiello)

²⁷ "La Lonely Planet del Califfato: clima e servizi pubblici ottimi", articolo su Corsera del 20/08/2015

²⁸ Secondo le riforme intervenute con l'art.2 co.1, lett.b) n.1) del d.l. 18/02/2015 n.7, conv. l. 17/04/2015 n.43; ed art.15 co.1 *bis* d.l. 27/07/2015 n.144, conv. l. 31/07/2005 n.155

norma di cui agli articoli 270 bis e ss. c.p. Nella sentenza in esame i Supremi Giudici hanno aggiunto che, chi <<si dedica al proselitismo *ihadista*, non rischia una condanna ma misure di prevenzione come l'espulsione>>. Anche in tal caso, pur associandosi alla valutazione circa l'applicazione della misura di prevenzione, si ritiene, tornando al prologo della riflessione, che la questione, pur certamente discutibile, sia da valutare con 'maglie più stringenti', affinché il *discrimen* tra lecito ed illecito sia più rigido in favore (*rectius: contra*) di un proselitismo-indottrinamento sovente, se non sempre, tendente effettivamente alla commissione di reati, *ergo* punibile. Il tutto, ovviamente, tutelando le garanzie che il nostro Paese ed il nostro sistema giudiziario già possiede nel suo dna. A suffragio di quanto esplicito, si evidenzia che vi è stata un'altra recentissima pronuncia, emessa da un G.U.P. presso il Tribunale di Roma, che ha condannato, proprio per la stessa accusa di proselitismo, un marocchino -dopo la sentenza della Cassazione, oggetto della disamina, che si ricorda aveva assolto quattro (ormai presunti) *ihadisti* della moschea di Andria anch'essi accusati di indottrinamento al *ihad* e al martirio-. Pur non conoscendo le motivazioni di tale diametralmente opposta decisione, dagli organi di stampa si è appreso che l'imputato è stato ritenuto appartenente ad una presunta cellula terroristica. Secondo l'accusa l'uomo, <<attraverso un'attività di proselitismo sul *web*, si proponeva anche la pianificazione e l'esecuzione di atti terroristici in Italia e in Nord Africa. Il capo di imputazione elevato è di associazione con finalità di terrorismo aggravata dal carattere transnazionale. L'imputato fu catturato dai Carabinieri del R.O.S., nelle indagini che hanno coinvolto anche un tunisino, latitante, ed un altro cittadino marocchino: nei confronti di quest'ultimi pendono mandati di arresto europei (c.d. M.A.E.). La cellula era dedicata al proselitismo, all'indottrinamento e all'addestramento attraverso l'apertura e l'amministrazione di un sito *web* di matrice *ihadista*. L'imputato, secondo l'impianto accusatorio, era di fatto l'ideologo del *forum* e l'autore di documenti molto noti tra i simpatizzanti di *al Qaeda*, pubblicati in altri siti *ihadisti*>>²⁹.

Sempre dagli organi di stampa si è venuti a conoscenza della successiva condanna, in contumacia (nota: non si sa se sia ancora viva o morta), intervenuta in danno della 'prima italiana *foreign fighter*'³⁰ da parte della Corte d'Assise di Milano nei confronti di una ragazza -nonché del marito, di origini albanesi- <<che con lei, nel 2014, si è unito all'Isis per combattere, lui sì con le armi, i "miscredenti">>. Come detto trattasi della prima condanna, ad anni nove, a una italiana per il delitto di terrorismo internazionale (nota: condannata, altresì, la sorella ed anche il padre della donna <<per aver organizzato il viaggio dalle "finalità terroristiche">> e per la <<indottrinatrice che, con le "lezioni" via *internet* dall'Arabia Saudita, aveva convinto le sorelle a trasferirsi in Siria>>. Dalle intercettazioni si è captata, tra le altre, la seguente conversazione: "Noi qui stiamo ammazzando i miscredenti per

²⁹ "Terrorismo e proselitismo su web: condannato marocchino" sul sito web *repubblica.it* del 24/11/2016

³⁰ "Condanna a 'Fatima'" sul Corriere della sera del 20/12/2016"

poter allargare lo Stato islamico”; “chi non può venire qua, allora deve fare *jihad* nel Paese in cui si trova”.

Giova, purtroppo, ricordare che gli ultimi giorni dell’anno passato, in Germania a Berlino, prima delle festività natalizie, vi è stato un grave attentato –che ricorda, per le modalità, quello di Nizza del luglio del 2016- che ha provocato la morte di dodici persone e di quarantotto feriti, che stavano passeggiando nei mercatini di Natale. Com’è noto, tra le vittime, si deve annoverare anche una nostra giovane connazionale. L’attentatore è stato poi ucciso a Sesto San Giovanni (Mi), durante un conflitto a fuoco con la nostra Polizia, dopo che il soggetto, fermato per un controllo di notte, ha reagito sparando e ferendo uno dei due operatori di polizia. In tal caso, come inciso, trattasi di uso legittimo delle armi (per il combinato disposto degli articoli 51 e 53 del codice penale; o, in alternativa, comunque, di legittima difesa, *ex art. 52 c.p.*).³¹

Il 2017 è già stato segnato da due atroci attentati, sempre di matrice islamica, ossia quello ad Istanbul presso un noto locale notturno situato in uno dei quartieri più ‘europei della città’, del primo gennaio, con trentanove vittime e settanta feriti (nota: l’attentatore non è stato ancora catturato); ed a Gerusalemme, ove le vittime sono tutti militari israeliani. In quest’ultimo caso l’attentatore è un giovane palestinese che sembra si fosse radicalizzato, simpatizzando per il sedicente califfato, e si fosse avvicinato ai salafiti.

Come nota a margine, si richiama l’ordine di esecuzione di pochi giorni fa, notificato ad un soggetto già detenuto per altri reati, <<per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo, attraverso azioni di proselitismo, reclutamento e istigazione alla discriminazione religiosa>>, fatto questo commesso nelle carceri. Per esser ancor più chiari, l’indagato <<che nel penitenziario di Salerno era stato indicato come detenuto-imam, è stato sentito interpretare, in modo ortodosso, i dettami coranici>> nonché compiere vessazioni nei confronti di altri detenuti per convertirli.³² Monitorare (*rectius*: attenzionare) con dei protocolli, in questo momento, alcuni soggetti nelle nostre carceri, risulta fondamentale come attività di prevenzione.

Orbene, come visto, il momento storico è particolare e l’attenzione, già alta per la verità, è stata innalzata anche nel nostro Paese (nota: è cronaca la dichiarazione del Capo della Polizia italiana rilasciata poco tempo fa, in cui avrebbe affermato: “Lo dico in maniera molto cruda: prima o poi anche noi un prezzo lo dovremo pagare. Se non è successo nulla fin ora dipende, fra gli altri fattori, dall’ottimo lavoro di prevenzione”; nonché nella ultima relazione del Direttore dell’AISI, Mario Parente, secondo cui: “Con la sconfitta progressiva dello Stato Islamico, avremo il problema del ritorno delle migliaia di *foreign fighters*. Molti torneranno demoralizzati. Altri no, perché si sono arruolati, da quanto ne sappiamo, solo per motivi economici. I

³¹ Vedasi, ‘L’uso legittimo delle armi. La scriminante per i pubblici ufficiali e gli operatori di Polizia’, Lemma Press ediz., Bergamo 2016, a cura di A. Continiello e A. C. de Carolis

³² Saber, che reclutava jihadisti in cella: Morire per la benevolenza di Allah”sul Corsera del 11/01/2017

combattenti stranieri tenteranno di tornare nei propri Paesi. Avremo sicuramente il problema dei tanti che rientreranno in Europa, un problema che si affianca a quello dei ‘lupi solitari’³³).

³³ Articolo del Corsera, “Due cellule attive e l’ordine dell’Isis. Così il Viminale ha alzato le difese” del 20/12/2016